REGIONE
ABRUZZO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE

EUROPARC 2010

Applicazione di sistemi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nelle aree protette

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

"**Il miglior rifiuto: il rifiuto che non viene prodotto**"
Wolfgang Sacks (*Wuppertal Institute per il clima, l'ambiente e l'energia*)

L'anno **2010** il giorno , del mese di , presso la sede della Regione Abruzzo "Palazzo Silone", via Leonardo da Vinci , 6 - L'Aquila,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale a L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila, che interviene nel presente atto rappresentata dal Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi o suo delegato;

E

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE, con sede a Pescasseroli, viale Santa Lucia, 67032 Pescasseroli (AQ), rappresentato dal direttore Vittorio Ducoli o suo delegato;

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, prioritariamente tramite la promozione e diffusione di buone pratiche ambientali al fine di prevenire la formazione di rifiuti e limitarne la produzione e la pericolosità;

VISTA la DGR n 718 del 20.09.2010 avente per oggetto: "*Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise denominato: "EUROPARC 2010". Approvazione*";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce "*Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce*", la quale prevede nei considerando: " omissis *… Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti*";

CONSIDERATO che l'art. 29 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce, prevede "*Programmi di prevenzione dei rifiuti*", che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare entro il 12 dicembre 2013 e da integrare nei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

VISTI gli indirizzi del **"***VI° Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea*", COM (2001) 31 definitivo ed i contenuti della più recente "*Strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo*" COM (2003) 572 definitivo;

VISTA la comunicazione della Commissione europea intitolata "*Una strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali*", COM/2005/0670 (strategia delle risorse);

PRESO ATTO della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni, concernente. "*Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti*", COM/2005/0666, Bruxelles 221.12.2005;

VISTO il documento del 20.04.2007 avente per oggetto "*Rapporto conclusivo della commissione per le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti*", elaborato a livello nazionale da un'apposita commissione nominata dal MATTM ed, in particolare, il Cap. 2 "*Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani*";

VISTO il Decreto 8 maggio 2003, n. 203 "*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*";

VISTO il Decreto 11 aprile 2008 "*Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*", volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

- all'art. 179 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", comma 1, che: "*Le pubbliche amministrazioni perseguono nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti* .. omissis";
- all'art. 180 "*Prevenzione della produzione dei rifiuti*" che: "omissis .. *le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti*, ….. omissis .. *attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti*";
- all'art. 196 "*Competenze delle Regioni*", in particolare il comma 1, lett. l) che prevede "omissis .. *l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi*";
- all'art. 206, comma 1, "*Accordi, contratti di programma, incentivi*", "omissis .. *le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria*, .. omissis", per "*la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti*";
- all'art. 206, comma 3, "omissis … *Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo III "*Prevenzione e riduzione dei rifiuti*" ed in particolare all'art. 22 "*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*", si prevede:

- al comma 2, che la Regione Abruzzo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, elabora ed approva un "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" che preveda un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l'obiettivo strategico indicato dal PRGR pari al **-5%** nel periodo di riferimento **2005 - 2011**;
- al comma 3, che il "*Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*", ha durata triennale e viene aggiornato annualmente ed ha efficacia nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute;

VISTO l'art. 25 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. che prevede che la Giunta regionale promuova la diffusione degli "*Acquisti verdi*" ed approvi uno specifico "*Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo IV "*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*" ed in particolare:

- l'art. 23 "*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*", che dispone la raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali;
- l'art. 24 "*Promozione del riuso riciclaggio e recupero*", che stabilisce una serie di iniziative per promuovere e sviluppare le attività delle raccolte differenziate e del riciclo, in particolare degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- l'art. 28 "*Accordi e contratti di programma ,protocolli d'intesa"* che consente alla Giunta Regionale di stipulare accordi volontari con soggetti pubblici e privati;
- l'art. 29 "*Informazione al cittadino*", che stabilisce che la Giunta Regionale promuove iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione al fine di disseminare buoni comportamenti da parte dei cittadini, orientati alla riduzione, riutilizzo, valorizzazione e recupero dei rifiuti.

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo si è dotata con la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - Ridurre e riciclare per vivere meglio*"; pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, di uno strumento di programmazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nell'ambito del territorio regionale;

CONSIDERATO che l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, dal 29 settembre al 3 ottobre 2010, ospiterà il Congresso annuale di "*Europarc-Federation*", la Federazione dei parchi e delle riserve naturali d'Europa e che il tema dell'evento è denominato "*Living together: biodiversity and human activies, a challenge for the future of protected areas*" (Vivere insieme: biodiversità e attività umane, una sfida per il futuro delle aree protette);

CONSIDERATO che l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, rappresenta una prestigiosa realtà istituzionale impegnata nello sperimentare nuove azioni di prevenzione ambientale e di tutela dei territori interessati, al fine di concretizzare i principi della "sostenibilità ambientale"**;**

RITENUTA tale iniziativa un'occasione importante per la Regione Abruzzo nella quale sperimentare, in coerenza con la programmazione regionale di settore vigente, sistemi di riduzione delle produzione dei rifiuti che potranno divenire "*best practices*" trasferibili e ripetibili anche in future occasioni di organizzazione di simili eventi in altre aree protette;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, le parti convengono di addivenire alla sottoscrizione del "Protocollo d'Intesa" che segue:

EUROPARC 2010

Applicazione di sistemi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nelle aree protette

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

Art. 1

(*Obiettivi e finalità*)

1. I soggetti del presente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato: "Accordo"), concordano sulla necessità di individuare e sperimentare forme concrete di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da

adottare durante l' organizzazione della conferenza "**EUROPARC 2010**" e stabiliscono di operare congiuntamente per sviluppare:

a. strategie generali finalizzate ad incentivare azioni volte alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno della conferenza;
b. diffusione delle informazioni, educazione e sensibilizzazione dei cittadini, dei partecipanti alla conferenza, turisti ed operatori del turismo (albergatori) verso il contenimento ed una effettiva prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e verso "acquisti verdi", frutto di scelte più consapevoli;
c. attività di formazione di operatori pubblici ed altri soggetti interessati sui temi della prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;
d. lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli Enti, le Associazioni ed altri soggetti competenti e/o interessati;

2. I soggetti del presente Accordo (di seguito denominati: "*le parti*"), concordano che lo stesso, in caso di oggettive esigenze di carattere specialistico, può essere ampliato ad altri soggetti, comunemente individuati e/o interessati ad aderire e sottoscrivere lo stesso.

Art. 2

(*Impegni delle parti*)

1. La **Regione Abruzzo** si impegna a:
   a. collaborare all'organizzazione dell'evento ed al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, per la diffusione delle pratiche di riduzione della produzione dei rifiuti;
   b. pubblicizzare l'evento e le esperienze connesse attraverso i propri canali (*sito internet, newsletter etc. etc.*), autorizzazione all'uso del logo della Regione Abruzzo, organizzazione della conferenza stampa;
   c. monitorare il progetto attraverso l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR)
   d. collaborare tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), alla redazione di un dettagliato "**Rapporto Finale**" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti e provvedere alla sua pubblicazione, nei modi che si riterrà più opportuni;
   e. compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale sulla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, da attuare nell'ambito di EUROPARC 2010, con risorse finanziarie, valutabili complessivamente per un massimo di **Euro 10.000,00** (comprensivi di I.V.A), da corrispondere all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise nella misura del:
      - **40%** alla comunicazione alla Regione Abruzzo di inizio delle attività;
      - **60%** alla presentazione al Servizi Gestione Rifiuti della Regione del rendiconto delle spese sostenute per le iniziative realizzate.

2. Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise si impegna a**:**
   a. implementare sistemi di riduzione della produzione dei rifiuti nell'organizzazione della conferenza internazionale EUROPARC 2010, nel rispetto del programma operativo come stabilito nell' art.3 del presente Accordo, al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire la diffusione di forme concrete di riduzione della produzione dei rifiuti nell'organizzazione di eventi all'interno di altre aree protette, ed in particolare privilegiare :
      - l'utilizzo di sistemi informatici in alternativa alla produzione di documenti cartacei;
      - l'utilizzo di sistemi informatici per le comunicazioni con fornitori, partners e partecipanti;
      - l'utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato (*acquisti verdi*);
      - la produrre dei *gadgets* con materiali ecologici;
      - iniziative per la diffusione degli "*acquisti verdi*";
   b. privilegiare convenzioni con le strutture alberghiere ed extra alberghiere che adottino o si impegnino ad adottare sistemi di riduzione della produzione dei rifiuti e minimizzazione dell'impatto ambientale;
   c. compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con proprie risorse finanziarie, valutabili complessivamente per un massimo di **Euro 10.000,00** (comprensivi di I.V.A);
   d. apporre il logo della Regione Abruzzo, secondo le modalità che verranno indicate dal Servizio Gestione Rifiuti - ORR, sui diversi materiali prodotti;
   e. realizzare un manuale descrittivo che possa servire come strumento operativo per altre aree protette per la gestione sostenibile dei rifiuti negli eventi.

Art. 3

(*Modalità d'attuazione*)

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 saranno perseguiti tramite:
    a. la predisposizione tra i rappresentanti dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), di un "***Programma operativo*** " che individui le azioni da attivare;
    b. il monitoraggio delle attività previste nel "***Programma operativo*** " e la predisposizione di un "***Rapporto finale***" condiviso e riferito alle iniziative ed obiettivi raggiunti.

Art. 4

(*Durata*)

1. Il presente Accordo ha la durata n. 1 anno, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO _____

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO MOLISE _____